



Comune
di Verona

AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Ordinanza Sindacale n. 53 del 15/09/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE EX ART. 9 L. 447/1995 PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI RUMOROSE PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' E DAL PASSAGGIO DI AUTOCARRI DELLA DITTA NAPOLITRANS S.R.L. SITA IN STR. DELLE TRINCEE 1 -VERONA

IL SINDACO

PREMESSO che

- con Ordinanza Sindacale n. 50 del 17/08/2026, adottata ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 447/1995, è stato disposto nei confronti della società NAPOLITRANS s.r.l., con sede legale in via Pezzagrande Snc, 84025 Eboli (SA), P. IVA 04775450655, l'obbligo di trasmissione entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del suddetto provvedimento di un **piano degli interventi organizzativi, tecnici e logistici** finalizzato al superamento delle criticità acustiche rilevate da ARPAV e al rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente;
- con la medesima ordinanza è stato altresì prescritto alla società di produrre, entro il termine di 45 giorni, una **Valutazione di Impatto Acustico**, redatta da Tecnico Competente in Acustica, conforme alle pertinenti linee guida ARPAV, volta a verificare e documentare il rispetto dei limiti acustici applicabili, nonché a illustrare le criticità rilevate e gli interventi programmati e/o realizzati;
- l'adozione della predetta ordinanza è stata determinata dagli esiti dei controlli effettuati da ARPAV e riportati nel rapporto tecnico **n. 25RUM415**, trasmesso a questa Amministrazione in data 07 agosto 2026, con P.G. n. 290554, dai quali è emersa, presso un ricettore abitativo, una situazione di superamento del limite differenziale nel periodo notturno, con conseguente accertamento di una situazione di inquinamento acustico riconducibile alle attività svolte dalla società nella sede operativa di Verona in Strada delle Trincee 1/A;
- in particolare, nell'ambito degli accertamenti effettuati, ARPAV ha individuato quali principali sorgenti sonore riconducibili all'attività aziendale il funzionamento continuativo delle celle frigorifere a servizio del magazzino, le operazioni di transito, manovra e posizionamento degli autoarticolati, le attività di carico e scarico, nonché il funzionamento delle unità frigorifere installate sui semirimorchi refrigerati, anche per periodi prolungati nelle ore diurne e notturne;

DATO ATTO CHE

- il termine assegnato con la predetta Ordinanza Sindacale per la trasmissione del piano degli interventi organizzativi, tecnici e logistici è decorso senza che sia pervenuto a questa Amministrazione il piano prescritto;
- non risulta pertanto documentata, allo stato degli atti, l'adozione di un complesso organico di interventi tecnici, organizzativi e logistici idonei a fronteggiare le criticità acustiche accertate da ARPAV e a ricondurre le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- la mancata trasmissione del predetto piano non consente di ritenere superata la situazione di criticità acustica accertata e rende necessario procedere all'individuazione diretta di alcune

misure di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore necessarie in relazione alle sorgenti individuate da ARPAV;

CONSIDERATO che

- la Legge 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico qualificandolo come *"l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane"* sancendo espressamente che esso concreta *"un pericolo per la salute umana"*;
- ai sensi della L.R. 18 ottobre 1996, n. 32, ARPAV è individuata quale soggetto istituzionale cui sono attribuite le funzioni tecnico-scientifiche di controllo in materia di inquinamento acustico e di controllo del livello sonoro nell'ambiente, nonché di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali e che, pertanto, le attività di verifica, i rilievi fonometrici e le relative valutazioni tecniche finalizzate all'accertamento del rispetto dei limiti acustici sono state effettuate da ARPAV nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, costituendo gli esiti di tali accertamenti il riferimento tecnico-scientifico posto a fondamento delle valutazioni dell'Amministrazione comunale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
- il superamento dei valori limite differenziale di rumore di immissione stabiliti dalla vigente normativa, accertato mediante indagini svolte dalla competente Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, è sufficiente, pertanto, a concretare la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica mediante l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 9 della L. 447/1995, finalizzato alla riduzione in conformità ai limiti della rumorosità provocata dalle attività svolte dalla società NAPOLITRANS s.r.l., nella sede operativa di Verona, Strada delle Trincee 1/A cap 37135;

RITENUTO di dover attuare le azioni necessarie ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* che attribuisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività per la tutela della salute pubblica (rif. Cons. Stato, sez. II, par. 6 ottobre 2012, n. 172);

DATO ATTO che l'adozione della presente ordinanza riveste carattere di urgenza ed è connotata da particolari esigenze di celerità tali da rendere indispensabile l'adozione di interventi immediati ed indilazionabili, alla luce anche della mancata trasmissione entro i termini previsti del piano degli interventi organizzativi, tecnici e logistici, già richiesto nell'ordinanza n. 50 del 17/08/2026;

ATTESO che il ricorso a detto strumento è giustificato dall'urgenza qualificata derivante dalla necessità di tutelare la salute pubblica, in considerazione della situazione di inquinamento acustico accertata dagli organi competenti, e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., tali particolari esigenze di celerità consentono all'Amministrazione di omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in relazione alle circostanze del caso concreto;

CONSIDERATO, comunque, che il soggetto identificato come responsabile è già stato notiziato degli accertamenti svolti da ARPAV, come indicato nelle premesse della predetta ordinanza sindacale, e della necessità di accertare che gli impianti rispettino i limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente, nonché sia già stata regolarmente notificata in data 17/08/2026, mezzo PEC, la precedente ordinanza sindacale n. 50;

RILEVATO che

Il presente provvedimento si rende necessario e proporzionato in relazione alla situazione di accertato inquinamento acustico derivante dalle attività svolte dalla società NAPOLITRANS s.r.l.,

nella sede operativa di Verona, Strada delle Trincee 1/A cap 37135, che ha determinato un superamento dei valori limite di immissione differenziale notturno, così come rilevato dal Rapporto di Prova n. 25RUM415 trasmesso da ARPAV in data 07 agosto 2026;

VISTO

- la Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447;
- il D.P.C.M. del 14 novembre 1997;
- la Legge Regionale Veneto 18 ottobre 1996, n. 32;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- il vigente regolamento sui procedimenti amministrativi;

ORDINA

al legale rappresentante pro tempore Sig. [OMISSIS...] , in qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società NAPOLITRANS - s. r. l. con sede legale [OMISSIS...] , relativamente alla sede operativa sita in Strada delle Trincee 1/A, cap 37135, Verona, di adottare e mantenere le seguenti misure di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore:

1. Operazioni connesse alla movimentazione dei semirimorchi

Organizzare le attività di transito, manovra, posizionamento dei semirimorchi e le operazioni di carico e scarico in modo da limitare, nel periodo notturno, le attività rumorose alle sole operazioni strettamente necessarie, evitando manovre, movimentazioni e operazioni di carico e scarico nelle aree maggiormente prossime ai ricettori abitativi.

2. Gruppi frigoriferi installati sui semirimorchi refrigerati

Organizzare il posizionamento dei semirimorchi refrigerati in sosta in modo da evitare, nel periodo notturno, la collocazione dei mezzi nelle posizioni maggiormente prossime ai ricettori abitativi, privilegiando le aree che consentano una maggiore distanza dagli stessi e una conseguente riduzione dell'impatto acustico.

3. Posizionamento barriere antirumore mobili

Devono essere collocate, in prossimità del confine del perimetro aziendale rivolto verso i ricettori abitativi maggiormente esposti, **barriere antirumore mobili da esterno, di adeguate caratteristiche fonoisolanti e/o fonoassorbenti e di dimensioni idonee a garantire un'efficace schermatura delle emissioni sonore provenienti dalle sorgenti individuate da ARPAV**. La barriera dovrà essere mantenuta in posizione sino alla realizzazione degli interventi di mitigazione acustica individuati dalla Valutazione di Impatto Acustico e comunque sino alla loro effettiva attuazione e verifica.

La misura è finalizzata a garantire, nell'immediato, un contenimento delle emissioni sonore e una riduzione dell'impatto acustico presso i ricettori abitativi interessati, in attesa della definizione degli interventi tecnici di mitigazione da realizzare direttamente sulle sorgenti sonore.

4. Documentazione degli interventi

Trasmettere alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, entro **10 (dieci) giorni** dall'esecuzione delle misure sopra indicate e comunque entro **20 (venti) giorni** dalla data di ricezione del presente **provvedimento, una relazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale siano descritti gli interventi effettivamente realizzati, le modalità organizzative adottate e la relativa tempistica**, allegando, ove pertinenti, documentazione tecnica, schede degli interventi e ogni altro elemento utile a comprovarne l'effettiva attuazione;

5. Verifica dell'efficacia delle misure

Assicurare che gli interventi e le modalità gestionali adottate siano mantenuti e attuati in modo da garantire il contenimento delle emissioni sonore e il rispetto dei limiti acustici vigenti, fatta salva la possibilità di ulteriori prescrizioni qualora gli accertamenti tecnici successivi evidenzino il permanere delle criticità acustiche.

COMUNICA

che ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 7 agosto 1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni Ambientali della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;

che chiunque abbia un interesse legittimo (ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.) sul procedimento amministrativo suddetto ha la possibilità di chiedere di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presentando richiesta alla Direzione Ambiente del Comune di Verona (i riferimenti sono riportati sulla pagina web dell'Amministrazione Comunale);

che i dati personali e/o giudiziari trattati dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona sono forniti direttamente dall'interessato ovvero acquisiti da archivi e banche dati nazionali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento di tali dati avviene per le finalità connesse al presente procedimento amministrativo e per le ulteriori attività istituzionali previste dalla legge e dai regolamenti ad esso attinenti. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio nei casi previsti dalla normativa vigente. Il titolare del trattamento è il Comune di Verona, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

che le verifiche in merito all'ottemperanza della presente Ordinanza saranno svolte dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica del Comune di Verona, dal Dipartimento provinciale ARPAV e dalla Polizia Locale, per quanto di rispettiva competenza;

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale e l'applicazione della sanzione prevista dell'articolo 650 del Codice Penale e l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della L. 447/1995;

In caso di violazione delle disposizioni della presente ordinanza accertata attraverso la mancata trasmissione della relazione di cui al punto 4, determinerà la necessità di adottare ulteriore provvedimento per l'inibizione parziale o totale delle attività da cui hanno origine le emissioni rumorose che sono causa del superamento dei limiti per la tutela della salute pubblica;

Che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R., nel termine di 60 (sessanta) giorni

dalla notificazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione;

DA' ATTO

che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza:

- al Sig. [OMISSIS...] , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società “Napolitrans srl” con sede legale [OMISSIS...] , mediante l’invio alla casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.napolitrans.it, estratta dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (www.inipec.it).

La trasmissione della presente a:

- Polizia Locale;
- Dipartimento Provinciale ARPAV.

Firmato digitalmente da :
IL SINDACO
DAMIANO TOMMASI